

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LIGURIA E L'UNIONCAMERE LIGURIA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO REGIONALE

La Regione Liguria (di seguito denominata Regione) con sede in Genova Piazza De Ferrari, n.1 (C.F.00849050109), nella persona del Direttore della Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi, Dott.ssa Gabriella Laiolo, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata;

e

L'Unioncamere Liguria (di seguito denominata Unioncamere) con sede in Genova Via San Lorenzo, n. 15/1 (C.F.80030310108), nella persona del Segretario Generale Unioncamere Liguria, Dott. Maurizio Scajola, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

Premesso che

- Il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce che gli uffici di statistica del SISTAN sono tenuti a:
 - promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale (di seguito PSN);
 - fornire al SISTAN i dati informativi previsti dal PSN relativi all'amministrazione di appartenenza;
 - collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal PSN;
 - contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
 - attuare l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il SISTAN;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 322/89 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (di seguito SISTAN);
- ai sensi della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 il Settore Statistica della Regione Liguria fa parte del SISTAN e svolge i compiti di ufficio di statistica della Regione;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2003 l'Ufficio di statistica di Unioncamere Liguria è stato inserito nell'ambito del SISTAN;
- la citata legge regionale 3 aprile 2008, n. 7, agli artt. 2 e 3, disciplina il Sistema Statistico Regionale (di seguito SISTRAR), a cui spetta, tra l'altro, la promozione e realizzazione dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione ed archiviazione dei dati statistici di interesse regionale e locale definiti nel Programma Statistico Regionale (di seguito PSR), anche tramite lo sviluppo di azioni di innovazione dei procedimenti di produzione, elaborazione e diffusione degli stessi;
- la Regione e l'Unioncamere perseguono l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei propri patrimoni statistici e la realizzazione di attività finalizzate alla rilevazione delle informazioni necessarie alla conoscenza della realtà regionale ed alla predisposizione di servizi e basi

informativa integrata a supporto della programmazione regionale, nonché di mettere in atto strumenti di informazione economico-sociale-statistica e di diffusione della cultura statistica in tutti gli ambienti socio-economici-culturali del territorio regionale individuando in tali strumenti una base indispensabile per promuovere, valorizzare e sistematizzare la conoscenza della realtà sociale ed economica della Liguria;

- le Parti già collaborano all'interno del Sistar e del Sistan per la realizzazione del PSR e del Programma Statistico Nazionale (PSN) e ritengono che l'informazione statistica sia una risorsa strategica per lo sviluppo del contesto territoriale in cui operano;

- per i motivi citati, la Regione e l'Unioncamere hanno ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione dal 2002 sottoscrivendo Protocolli d'Intesa finalizzati alla valorizzazione e alla trasformazione delle informazioni raccolte in patrimonio informativo disponibile per tutte le categorie di utenti ed è di comune interesse per le Parti proseguire la suddetta collaborazione;

- nel trattare dati personali per finalità statistiche gli enti e gli uffici di statistica del Sistar sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan*) e di tutela del segreto statistico (art. 9 decreto legislativo n. 322/1989);

Tutto ciò premesso e richiamato si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione e l'Unioncamere, in collaborazione con le Camere di Commercio liguri, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche ed istituzionali, intendono proseguire il rapporto di collaborazione, avviato con i precedenti Protocolli d'Intesa, al fine di:

- promuovere l'integrazione dei propri patrimoni statistici e la realizzazione di attività finalizzate alla rilevazione di informazioni necessarie alla conoscenza della realtà regionale ed alla predisposizione di servizi e basi informative integrate a supporto della programmazione regionale;
- mettere in atto strumenti per la produzione di informazione economico-sociale-statistica e per la diffusione della cultura statistica in tutti gli ambienti socio-economici-culturali del territorio regionale riconoscendo in tali strumenti una base indispensabile per promuovere, valorizzare e sistematizzare la conoscenza della realtà sociale ed economica della Liguria.

Articolo 2

(Linee tematiche prioritarie)

1. Le linee tematiche prioritarie per orientare gli interventi, che annualmente tramite un piano operativo verranno definiti con riferimento al presente Protocollo, sono:

- l'interscambio delle informazioni statistiche disponibili presso i rispettivi Enti;
- l'integrazione ed utilizzazione a fini statistici di archivi di fonte amministrativa;
- l'ampliamento e l'estensione della base informativa a fini decisionali;
- la collaborazione nell'effettuazione di rilevazioni comprese nel PSR e PSN;

- la messa a punto di strumenti tecnologicamente avanzati per la diffusione dell'informazione statistica.

Articolo 3 **(Programmi annuali)**

1. Il presente Protocollo è reso operativo mediante programmi annuali predisposti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 ed approvati dalle Parti secondo le modalità proprie dei rispettivi ordinamenti.
2. I programmi individuano le attività che si prevede di svolgere in base alle risorse disponibili e, per ciascuna di esse, il piano operativo comprende tempi, modalità di attuazione e risorse collegate.
3. Secondo le stesse modalità sono approvate eventuali integrazioni ai programmi ritenute necessarie dalle Parti.
4. Il programma annuale per il 2013 è allegato al presente Protocollo. La sottoscrizione del presente Protocollo vale come approvazione del predetto programma.

Articolo 4 **(Comitato Tecnico-Scientifico)**

1. All'attuazione del Protocollo è preposto un Comitato Tecnico Scientifico (di seguito definito Comitato) con il compito di:
 - predisporre il programma annuale che individui le attività da realizzare e definisca il piano operativo contenente tempi, modalità di attuazione e risorse collegate, da sottoporre all'approvazione delle Parti;
 - proporre all'approvazione delle Parti eventuali integrazioni ai programmi annuali;
 - esprimere gli indirizzi inerenti gli aspetti metodologici, tecnici e organizzativi relativi alle attività da realizzare.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto:
 - per la Regione: dal Dirigente Regionale del Settore Statistica e da due dipendenti del citato Settore individuati dal Dirigente;
 - per l'Unioncamere dal Segretario Generale Unioncamere Liguria, dalla responsabile dell'Ufficio statistica della CCIAA di Genova, e dalla responsabile dell'Ufficio statistica di Unioncamere Liguria.
3. E' facoltà di ciascuna Parte procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte. E' altresì facoltà del Comitato tecnico-scientifico invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti, individuati in relazione all'argomento da trattare.
4. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non comporta oneri a carico degli Enti partecipanti.

14 107

Articolo 5 **(Risorse)**

1. Le Parti apporteranno le necessarie risorse per assicurare il mantenimento degli impegni e la realizzazione degli interventi previsti nel presente Protocollo. La compartecipazione delle Parti al presente Protocollo verrà definita annualmente sulla base delle attività previste dal programma annuale di cui all'art. 3.

Articolo 6 **(Diffusione dei risultati)**

1. Le Parti sono comproprietarie dei risultati e dei prodotti realizzati nell'ambito del presente Protocollo.

2. I risultati di studi, ricerche e analisi condotte dalle Parti nell'ambito del presente Protocollo potranno formare oggetto di diffusione esterne – secondo modalità da concordare tra le Parti – sia congiuntamente, sia disgiuntamente, anche dopo la conclusione della collaborazione.

3. Negli strumenti di diffusione e comunicazione dei risultati di studi, ricerche ed analisi condotti nell'ambito del presente Protocollo ed eventualmente curati da una sola delle Parti dovranno essere citate le fonti e i contributi forniti dall'altra Parte.

4. La comunicazione e diffusione dei risultati di studi, ricerche ed analisi condotti nell'ambito e grazie al presente Protocollo in qualunque forma realizzata, deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico.

5. Qualsiasi uso del nome e del logo delle Parti dovrà essere preventivamente autorizzato dalle medesime.

Articolo 7 **(Segreto statistico e protezione dei dati personali)**

1. E' fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per fini diversi da quelli previsti dal medesimo, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi.

2. Nello svolgimento delle attività le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali.*) e *ss.mm.ii.*, con particolare attenzione ai profili della sicurezza di cui all'allegato B di detto decreto, anche mediante procedure atte a limitare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate, e dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, (allegato A.3 del D.lgs. n. 196/2003), nonché della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui al D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. I trattamenti di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo sono effettuati esclusivamente dalla Parte titolare dei medesimi dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, fornendo all'altra Parte esclusivamente informazioni aggregate nel rispetto del segreto statistico.

Articolo 8
(Durata)

1. La durata del presente Protocollo è di tre anni a far data dalla firma della stessa e rinnovabile alla scadenza previa comunicazione scritta ed accettazione delle Parti.
2. Le Parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche del presente Protocollo necessarie al migliore conseguimento degli obiettivi del Protocollo medesimo nonché dei propri compiti istituzionali.

Articolo 9
(Forme di collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati e a risolvere con il medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Articolo 10
(Risoluzione e recesso)

1. Il presente Protocollo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
2. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante lettera raccomandata, dagli impegni assunti col presente Protocollo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del medesimo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Genova, li 15/3/2013

Per l'Unioncamere Dott. Maurizio Scajola

Per la Regione Dott.ssa Gabriella Laiolo

